

SERGIO FOIS

INFORMAZIONE E DIRITTI COSTITUZIONALI

SOMMARIO: 1. Il concetto ed il fenomeno di « informazione ». — 2. « Informazione » e manifestazione del pensiero. — 3. Inconsistenza della distinzione tra « fatto » ed « opinione » in rapporto all'« informazione ». — 4. (*segue*) Ragioni giuridico-costituzionali. L'art. 20 della Costituzione Spagnola e la questione della verità dell'« informazione ». — 5. L'« informazione » in senso onnicomprensivo: ragioni anche giuridico-filosofiche di tale opinione. — 6. Critica di un'ipotizzabile « convenzione » che vincoli l'informazione alla « verità obiettiva ». — 7. Ogni « informazione » è intrinsecamente « tendenziosa ». — 8. I diritti costituzionali che hanno per oggetto l'« informazione ». Il diritto ad (di) informare come vero e proprio diritto di libertà. — 9. Il diritto ad informare — con qualsiasi mezzo — non può mai essere trattato come un « potere ». — 10. Diritto ad informare: pubblicità, internet, e rapporto con la democrazia. — 11. Il diritto a ricevere informazioni: sua inviolabilità e perfetta specularità rispetto al diritto ad informare. — 12. Il diritto a ricercare le informazioni: necessità di una sua corretta delimitazione. — 13. Il diritto ad ottenere un'informazione vera ed imparziale: dubbi sulla sua configurabilità. Cenni critici sul c.d. « pluralismo »; implicazioni derivanti dal corretto modo di intendere l'« informazione ». — 14. Cenni conclusivi, ed alcune conseguenze del discorso svolto; il « mito » dell'« informazione » con « servizio pubblico ».

1. IL CONCETTO ED IL FENOMENO DI « INFORMAZIONE ».

Per sapere quali e quanti diritti costituzionali sono riferibili all'« informazione », e per individuare i problemi che il discorso su tali diritti implica o può implicare, bisogna necessariamente chiarire che cosa si deve intendere, appunto, per « informazione »: che cosa si deve intendere, prima di tutto, dal punto di vista concettuale e fenomenologico, e successivamente dal punto di vista giuridico o, al più, politico-giuridico. Tale chiarimento è necessario nonostante che il riferimento all'« informazione » sia sempre più usato ed abusato: anzi, proprio perché il termine in questione è assolutamente diffuso, il chiarimento è indispensabile per evitare confusioni e distorsioni nell'esperienza giuridica e nella impostazione dei problemi inerenti alla interpretazione corretta di importanti principi degli ordinamenti costituzionali liberal-democratici.

Il chiarimento ora accennato non può non iniziare col chiedersi se il fenomeno « informazione » abbia o meno una sua consistenza

specifica ed autonoma rispetto a quello molto spesso definito — anche nelle Carte Costituzionali e tra i giuristi studiosi della materia — come quello della « manifestazione del pensiero ». Per tale « manifestazione » gli studiosi — specie la maggioranza di quelli italiani — intendono qualsiasi espressione di opinioni, convinzioni, atteggiamenti, sentimenti, emozioni, esortazioni, narrazione ed interpretazione di avvenimenti di qualsiasi natura, eccetera. In tal caso l'enumerazione ora fatta è meramente descrittiva ed esemplificativa, e serve solo ad escludere che per manifestazione del pensiero possa essere intesa soltanto quella del pensiero razionalmente formulato ed articolato. Volendo tentare di sintetizzare ciò che si ritiene si debba intendere per manifestazione del pensiero, probabilmente può dirsi che ci si riferisce al « rendere manifesto ad altri » tutto ciò che ha origine e/o conseguenza nella sfera psichica di un dato soggetto, e per volontà del soggetto stesso. Mi rendo conto che la definizione ora detta può essere accusata di eccessiva latitudine e che perciò essa può essere considerata, da alcuni, quanto meno discutibile: ma se, ai fini di quanto deve essere compreso nella definizione, ciò che conta è la volontà di render manifesto qualunque cosa che possa essere oggetto della libera scelta del soggetto, allora la definizione stessa diventa accettabile e si rivela anche corrispondente alla comune esperienza, nonché al concetto per cui ciò che importa è che si tratti della volontaria espressione — concretizzata in qualsiasi « mezzo » capace di esteriorizzarla — di qualunque cosa attenga alla sfera della personalità di un dato soggetto.

La maggioranza degli studiosi — almeno di quelli italiani — conviene dunque che manifestazione del pensiero è qualunque volontaria esternazione, rivolta ad altri, di qualsiasi cosa sia riferibile alla personalità di un dato soggetto: in questo senso anche la manifestazione del pensiero altrui è « manifestazione » perché anche in tal caso vi è la volontà di far pervenire ad altri contenuti « di pensiero » che, pur formulati da soggetti diversi, tuttavia divengono oggetto della volontà di esternazione; infatti il soggetto che si esprime, in un certo senso se ne appropria in quanto utilizza tali « oggetti di pensiero » quali materiali per formulare (per render manifesto) il proprio atteggiamento comunicativo. Esempio tipico, sotto il profilo ora detto, può essere indicato nella citazione di frasi o atteggiamenti altrui: è di comune esperienza che proprio la tecnica della citazione serva, a chi la utilizza, per render manifesto il proprio atteggiamento « di pensiero » rispetto ad una data questione.

In via pregiudiziale è necessario fare un'altra precisazione: finora si è parlato del « pensiero » che si vuole rendere manifesto per farlo pervenire ad altri: resta il problema se ed in quali termini si possa distinguere la manifestazione rivolta a chiunque altro possa venirne a conoscenza, dalla manifestazione rivolta soltanto ad altri soggetti determinati o determinabili. Il problema è cioè

quello della distinzione tra la manifestazione che si vuole diffondere al pubblico ed in pubblico, ed invece la manifestazione « privata » in quanto si vuole pervenga solo a determinati soggetti. In termini più strettamente giuridici, il problema è dunque quello della distinzione tra la libertà di manifestazione pubblicamente diffusa — e quindi in questo senso manifestazione pubblica — ed invece la libertà di comunicazione privata; o anche, usando la terminologia dell'ordinamento spagnolo, la distinzione tra « comunicazione sociale » ed invece la comunicazione senza aggettivi che deve perciò essere intesa come comunicazione privata. Poiché le più recenti tecnologie comunicative rendono problematica simile distinzione — che un tempo era considerata semplice — non è il caso di considerare ora gli aspetti, specie giuridici, di tale distinzione, ed è perciò opportuno analizzare l'argomento del rapporto tra manifestazione del pensiero ed informazione.

2. INFORMAZIONE E MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.

Ci si è chiesti se, da un punto di vista concettuale e fenomenologico, l'informazione sia qualcosa di specifico ed autonomo rispetto alla manifestazione del pensiero. A prima vista, e secondo un buon senso piuttosto grossolano, può sembrare che esista una netta e sicura differenza tra manifestazione come espressione di opinioni e simili, da un lato, ed informazione come comunicazione o narrazione di fatti, dall'altro, cosicché sarebbe giustificato un loro diverso regime giuridico. A ben vedere, invece, le cose non stanno così. Infatti nei rapporti comunicativi interpersonali tutto è informazione in tale senso. Da un lato, quando un soggetto esprime un'opinione rivolgendosi ad altri soggetti, può ben dirsi che li informa del fatto di avere tale opinione. Dall'altro lato, quando un soggetto informa altri di un determinato accadimento (di qualsiasi genere esso sia) lo fa imprimendo inevitabilmente la sua soggettività a tale decisione informativa: infatti appartiene alla sua volontà di espressione la scelta non soltanto riguardo al *che cosa* informare, ma anche riguardo al *se* informare, al *come* informare, al *quando* ed in quale contesto e con quale rilievo informare. In rapporto a tutti gli aspetti ed a tutte le possibili sfumature di tale scelta, il cosiddetto « fatto » quale contenuto della comunicazione informativa perde ogni pretesa ad un'obiettiva, neutra ed estrinseca connotazione, e viene in qualche modo assorbito nella sfera psichica del soggetto che informa divenendo per ciò manifestazione del suo pensiero. In definitiva, la narrazione di « fatti » altro non è che una delle tante sfaccettature che, e solo a titolo esemplificativo, possono essere riferite a quel concetto di manifestazione del pensiero che, come ho detto, non può che essere onnicomprensivo una volta che si ritenga impossibile limitarlo all'espressione di un'opinione razionalmente articolata.

Il presupposto dal quale si deve partire è, dunque, che manifestazione del pensiero ed informazione altro non sono che sottolineature dello stesso concetto e descrizione di uno stesso fenomeno che si presenta come intrinsecamente unitario nella sua realtà psichica e sociologica: ciò può essere adeguatamente spiegato e confermato se vi fosse ora la possibilità di analizzare la privata esperienza degli esseri umani e dei loro rapporti, dato che nel rapporto comunicativo ciò che si trasmette, e si vuole trasmettere, bene può essere ricompreso e riassunto nel termine di « messaggio »; questo è riferibile a qualunque comunicazione realizzata con atteggiamenti significativi, gesti, parole, suoni, intonazioni, segni e quant'altro sia destinato a, e capace di, richiamare l'attenzione di altri soggetti. In questo senso ogni « messaggio » è un'« informazione » che, anche secondo l'etimologia, è rivolta a dare forma espressiva a qualcosa che un dato soggetto vuole comunicare.

3. INCONSISTENZA DELLA DISTINZIONE TRA « FATTO » ED « OPINIONE » IN RAPPORTO ALL'« INFORMAZIONE ».

Sotto il profilo concettuale, fenomenologico e sociologico, l'impossibilità di attribuire adeguato fondamento alla distinzione tra manifestazione ed informazione non vale soltanto tra individui considerati nella loro dimensione, per così dire, privata: essa vale anche nel caso che la comunicazione si concretizzi nelle varie tecnologie proprie — nella loro diversità ed evoluzione — dei cosiddetti mezzi di comunicazione di massa; anche in essi ogni informazione è sempre manifestazione e viceversa: anzi in tal caso le caratteristiche tecnologiche non solo influiscono sull'ambito e sulla tempestività della diffusione comunicativa, ma influiscono in maniera variamente significativa sulla gamma di modalità e di modulazioni offerte alla scelta di chi utilizza i mezzi suddetti. Anche nell'uso di tali mezzi i cosiddetti « fatti » non esistono come entità estrinseche, neutre ed obiettive, tali da giustificare un'adeguata distinzione tra l'informazione (quale comunicazione di cosiddette « notizie ») e la manifestazione quale espressione di soggettivi convincimenti. La scelta delle modalità e delle modulazioni offerte dal mezzo permette di imprimere un determinato significato espressivo a quella che sembrerebbe essere solo la narrazione di una cosiddetta notizia. In un quotidiano a stampa, ad esempio, tale significato dipende dal titolo, dalla collocazione in una data pagina, dalla collocazione nell'ambito della pagina, dal risalto tipografico, oltretutto dalle parole usate, dalla sintassi adottata e dalle dimensioni del « pezzo » col quale la cosiddetta notizia viene comunicata. Analoga influenza sul significato espressivo di una cosiddetta notizia deriva dalle soggettive scelte di chi utilizza il linguaggio di mezzi di comunicazione più complessi, quali ad esempio la radio o la televisione perché in essi, tra l'altro, tale significato dipende

dalle scelte riguardanti l'associazione delle parole con i suoni o anche con le immagini in movimento.

Da quanto ora accennato deriva che anche nel caso della stampa, della radio, del cinema, della televisione, della comunicazione via internet, non ha senso parlare di « informazione » come pura e semplice narrazione di « fatti » estrinseci e neutri: ciò infatti significherebbe proporre un significato di « informazione » che non solo è inaccettabilmente riduttivo sotto il profilo concettuale e fenomenologico, ma anche tale da contraddire le caratteristiche che il messaggio informativo inevitabilmente assume a causa delle molteplici scelte espressive intrinsecamente offerte dai mezzi di comunicazione di massa, o di « comunicazione sociale » che dir si voglia.

4. *SEGUE*: RAGIONI GIURIDICO-COSTITUZIONALI. L'ART. 20 DELLA COSTITUZIONE SPAGNOLA E LE RAGIONI DELLA VERITÀ DELL'« INFORMAZIONE ».

L'inconsistenza di ogni tentativo di distinguere in modo adeguato l'informazione dalla manifestazione del pensiero mi sembra non solo che risulti da un'analisi anche sommaria degli aspetti concettuali e fenomenologici della questione, ma che sia anche confermato a sufficienza da quanto è stato più volte affermato, sul piano giuridico, dalla migliore giurisprudenza e dottrina costituzionalistica, almeno per quanto riguarda l'Italia. La Corte Costituzionale, specie (ma non solo) nella importantissima sentenza n. 826/1988, ha sottolineato di avere « sempre inteso l'informazione in senso lato e onnicomprensivo, così da includervi qualsiasi messaggio televisivo, vuoi informativo, vuoi culturale, vuoi suscettibile d'incidere sulla pubblica opinione » cosicché, tra l'altro, non sarebbe ammissibile distinguere la cosiddetta « informazione in senso tecnico » (o ristretto, o riduttivo) addirittura rispetto ai « programmi di puro spettacolo » e/o « d'intrattenimento e di svago ». L'elemento più significativo offerto da tale giurisprudenza costituzionale deve essere individuato nella affermazione riassuntiva per cui, per cogliere l'oggetto della corrispondente libertà costituzionale, ciò che conta è di considerare « informazione » qualunque manifestazione, in qualunque mezzo concretizzata (anche in quello televisivo), che sia capace di incidere sulla pubblica opinione: a mio avviso ciò significa che anche quello che in apparenza si risolve nella pura e semplice narrazione di un determinato « fatto », in realtà implica e si risolve nella comunicazione di qualcosa che viene elaborato nella sfera psichica di un soggetto agente, e che in qualche modo è intrinsecamente capace di produrre effetti nella sfera psichica dei soggetti destinatari del messaggio.

Nella stessa logica di escludere la praticabilità giuridica di una distinzione tra « fatti » ed « opinioni », e quindi necessariamente

di una distinzione tra manifestazioni ed informazioni, si colloca, ad esempio, il pensiero di uno dei maggiori costituzionalisti italiani, il Barile, il quale afferma molto nettamente che « lo sceverare il fatto dal giudizio (ad esempio, dal modo come esso è presentato) è per comune e pacifica esperienza... praticamente impossibile almeno nella maggioranza dei casi ». In via generale, la posizione della dottrina costituzionalistica italiana mi sembra che sia stata espressa in modo corretto, e molto di recente (nel 1998), dallo Zaccaria, il quale afferma che, « considerando... il lato attivo della libertà di espressione o di informazione », deve « stabilirsi una equivalenza fra il diritto di manifestare, il diritto di informare e il diritto di cronaca »; da ciò deriva che « non siamo di fronte, cioè, ...a distinti diritti, ma ad un'unica libertà, il cui oggetto e contenuto è interamente ricompreso e garantito dall'art. 21 della Costituzione ».

Quanto risulta riguardo al corretto modo d'intendere, anche sul piano giuridico, il fenomeno ed il concetto d'« informazione », mi offre elementi per nutrire notevoli perplessità nei confronti della formulazione che sembra accolta nell'art. 20 dell'attuale Costituzione Spagnola, secondo la quale sussisterebbero due distinti e diversi diritti costituzionali: il primo, ad esprimere e diffondere liberamente i pensieri, le idee e le opinioni; ed il secondo, invece, a comunicare o ricevere liberamente informazioni vere attraverso qualsiasi mezzo di diffusione. Di fronte a simile formulazione mi sembra difficile ritenere che il riferimento ai due diritti voglia avere il valore di un'elencazione solo descrittiva. Infatti, non solo i termini usati sono volutamente diversi, e tali da alludere ad una qualche netta distinzione tra le « opinioni » ed i « fatti », ma inoltre è posto con evidenza il problema di quello che in definitiva dovrebbe rappresentare il più importante requisito della cosiddetta « informazione » e quindi il principale limite del corrispondente diritto, tale da risultare ad esso coesistente ed intrinseco: il limite, cioè, della « verità » delle « informazioni », cosicché la garanzia costituzionale del diritto in questione coprirebbe soltanto le « informazioni vere ».

Di fronte alla formula dell'art. 20 della Costituzione Spagnola, la questione della distinzione o meno tra manifestazione ed informazione assume un significato non solo concettuale e terminologico, ma invece è capace di avere relevantissime implicazioni concrete sul piano giuridico. Si pretende, cioè, di distinguere l'informazione dalla manifestazione per circoscrivere la prima alla mera comunicazione di fatti del tutto obiettivi ed in qualche modo estranei alla sfera psichica del soggetto comunicante: l'informazione sarebbe tale solo quando sussiste una piena ed integrale corrispondenza con l'obiettiva ed esterna realtà del « fatto » assunto come oggetto della comunicazione informativa: simile corrispondenza equivarrebbe automaticamente alla « verità » dell'informazione stessa, cosicché tale « verità » sarebbe insieme caratteristica in-

trinseca e limite necessario di un'informazione che potrebbe considerarsi costituzionalmente garantita solo in quanto essa risulti essere effettivamente « vera ».

Come è evidente, il suddetto modo d'intendere l'informazione dà per scontato che l'obiettiva verità dei fatti comunicati debba essere caratteristica intrinseca dei principali aspetti dell'attività svolta dai mezzi di comunicazione di massa (o di comunicazione sociale che dirsi voglia), cosicché avrebbe risposta nettamente affermativa il quesito, pur notevolmente dibattuto nelle varie esperienze giuridiche, se il cosiddetto diritto di cronaca trovi sempre il suo limite nel rispetto di una verità assolutamente obiettiva, o se invece, questo, rappresenti una pretesa ingiustificata anche perché simile rispetto è concettualmente e praticamente impossibile. Nel primo caso il diritto in questione sarebbe da ricondurre ad una libertà d'informazione ben distinta dalla manifestazione di idee, opinioni, ecc.; nel secondo caso, tutt'al più, il cosiddetto diritto di cronaca può trovare un limite soltanto nella « verisimiglianza » dei fatti narrati, e quindi solo in una « verità putativa » in quanto valutata in modo ragionevole dal soggetto che comunica l'informazione: quindi in una verità che il soggetto in questione si ritenga in qualche modo autorizzato a considerare tale. La conseguenza è che nel primo caso l'informazione si distacca quasi totalmente (tranne che per la scelta sul se comunicare) dalla soggettiva sfera psichica di chi effettua la comunicazione dato che ha per oggetto un « fatto » il quale, in quanto obiettivamente vero, di per sé stesso dovrebbe condurre a prescindere dagli atteggiamenti assunti nei suoi confronti dal soggetto comunicante. Nel secondo caso invece, l'informazione, al più, nient'altro sarebbe che un tipo di modalità della manifestazione narrativa, ed il cosiddetto « fatto » sarebbe pur sempre qualcosa che esiste solo in quanto fatto proprio e (per così dire) ricreato dalla e nella soggettiva sfera psichica del soggetto comunicante.

5. L'« INFORMAZIONE » IN SENSO ANCHE ONNICOMPENSIVO: RAGIONI GIURIDICHE E FILOSOFICHE DI TALE OPINIONE.

Come cercherò di accennare, le alternative ora accennate hanno rilevanti implicazioni e conseguenze su una serie di questioni riguardanti le problematiche giuridico-costituzionali in tema d'informazione. Ma, prima di indicare quelle che ritengo essere alcune tra le più rilevanti tra tali conseguenze, desidero motivare ulteriormente il perché la mia scelta sia orientata nel senso di un'informazione da intendere come assolutamente onnicomprensiva, e quindi anch'essa pienamente manifestazione di un'elaborazione che avviene nella sfera psichica del soggetto che la comunica, senza che essa incontri un rigido e sicuro limite nella realtà obiettiva dei fatti che si presuma del tutto esterna ed

indipendente dalla sfera ora detta. I motivi della mia scelta derivano non solo da quanto si può ricavare dalla pur sommaria analisi che prima ho tentato di svolgere sul piano concettuale e fenomenologico, ma anche da ulteriori argomenti che chiamano in causa i recenti orientamenti della (per me) migliore filosofia epistemologica. Colui che meglio ha formulato e sintetizzato tali orientamenti è, a mio giudizio, Popper, che più di ogni altro si è dedicato ad analizzare il problema della conoscenza — specie delle scienze anche sperimentali e cosiddette « esatte » — in ordine alla possibilità o meno di concepire una stretta ed effettiva corrispondenza tra gli oggetti dell'apprendimento scientifico, tra i « dati » che la realtà esterna sembra offrire, e ciò che il soggetto può riuscire a conoscere ed asserire riguardo a tali oggetti e dati. Nella sua « *Logica della scoperta scientifica* » Popper afferma che la conoscenza empirica, anche quella scientifica, « non ha in sé niente di assoluto », cosicché « le stesse asserzioni-base » (cioè, « in breve, l'asserzione di un fatto singolare ») « non sono giustificabili sulla base delle nostre esperienze immediate ». È bene sottolineare che Popper intende per « asserzione singolare (un'asserzione-base) » quella che « descrive un *accadimento* »; è dunque evidente la strettissima analogia tra il caso dell'asserzione scientifica e la comunicazione informativa di un dato « fatto »: ma, così come la scientifica asserzione-base non può — secondo il filosofo — essere *dimostrata vera*, bensì al più solo *falsificata*, altrettanto è possibile dire per la comunicazione informativa, dalla quale non è quindi ammissibile pretendere la sua intrinseca ed indiscutibile verità.

In sintesi, secondo gli orientamenti della migliore filosofia della conoscenza, l'accettazione e la comunicazione di fatti determinati non possono essere ancorate ad una irraggiungibile e vincolante verità obiettiva. Si potrebbe obiettare che è ingiustificato applicare ai fenomeni della comunicazione sociale quanto si ritiene valido sul piano di una molto più sofisticata teoria della conoscenza, tanto più se si pretende di applicare tale analogia al campo dell'esperienza giuridica che ha una sua specificità ed autonomia. A simile rilievo, però, si può rispondere prima di tutto ricordando che Popper afferma con decisione che « la conoscenza scientifica non è altro che uno sviluppo della conoscenza ordinaria, o conoscenza del senso comune », cosicché quanto si ritiene valido per la prima non può non essere valido anche per la seconda, e viceversa. In secondo luogo si può notare che appunto Popper, proprio per spiegare perché le asserzioni-base non siano giustificabili sulla base delle nostre esperienze immediate, espressamente utilizza l'analogia del « processo con giuria » perché « come quello dello sperimentatore, il *verdetto* della giuria (*vere dictum*: detto con verità), è la risposta a una questione di fatto ». La filosofia di Popper, nel criticare ogni positivistica pretesa di verità oggettiva, ha dunque ben presente come ciò debba valere su quanto si svolge

sul piano del senso comune e su quello, che ora più ci interessa, dell'esperienza giuridica.

A favore della mia convinzione riguardante l'impossibilità di delimitare l'informazione alla sola esposizione di fatti veri — perché la verità di tali fatti non può mai darsi per scontata né nel momento in cui li si conosce né in quello in cui li si comunica — non stà solo l'insegnamento della migliore filosofia, ma anche in argomenti desumibili sia dal significato proprio di importanti opere d'arte, sia da esempi offerti da significativi esperimenti nel campo socio-giuridico. A tal fine ricordo da un lato il film *Rashomon* ed il teatro di Pirandello, e dall'altro lato quanto è risultato da esperimenti condotti sulle testimonianze cosiddette «oculari»: in entrambi i casi con particolare forza si mostra che un presunto stesso identico fatto è inevitabilmente oggetto di descrizioni profondamente diverse o addirittura contrastanti.

6. CRITICA DI UN'IPOTIZZABILE « CONVENZIONE » CHE VINCOLI L'INFORMAZIONE ALLA « VERITÀ DIRETTIVA ».

Vi è ancora un'altro possibile modo di riproporre la prima accennata obiezione che contrasta con il (mio) convincimento di ritenere inaccettabile ogni pretesa di distinguere nettamente i « fatti » dalle « opinioni », e di confinare il concetto d'informazione alla sola e « vera » narrazione dei « fatti ». Si potrebbe cioè rilevare che, sebbene tale inaccettabilità abbia un suo fondamento al livello filosofico e (per così dire) sociologico, con le conferme offerte da significative espressioni artistiche e concreti esperimenti, tuttavia la specificità dell'informazione ed il suo intrinseco collegamento con la « verità » dei fatti assumerebbero un senso necessario ed un'adeguata plausibilità ove si ritenga che sul terreno giuridico sia possibile, ed effettivamente esista, una forma di « convenzione » per cui è opportuno che si pensi e si operi in termini di verità obiettiva, in modo che ciò possa esser fatto valere nei rapporti giuridici e, in particolare, nel rapporto che s'instaura con la comunicazione informativa. Tale « convenzione » imporrebbe di esigere comunque la verità nel caso della comunicazione di « fatti », e di distinguere l'informazione dall'opinione, nonostante che tutto ciò sia per molti versi impossibile nell'ambito extra-giudiziario.

A ben vedere, però, una simile « convenzione » — che in definitiva fa violenza alla natura delle cose quale si presenta al livello filosofico, sociologico e psicologico — può essere invocata solo in casi e sotto profili ben circoscritti, e comunque non nel caso della comunicazione informativa. Tale convenzione infatti, pur ispirata a non contingenti esigenze di politica del diritto, può giustificare, ad esempio e specialmente, che l'ordinamento giuridico imponga di far valere come definitivamente « vere » le decisioni prese con sentenze passate in giudicato o comunque irreversibili; ed anche

di considerare irretrattabilmente vere le interpretazioni normative e le ricostruzioni fattuali fatte proprie nelle sentenze ora dette. Nei casi ora detti la convenzione ha in definitiva un senso accettabile perché si tratta di ottenere che meccanismi essenziali dell'ordinamento giuridico funzionino in modo da tentare di assicurare quel valore della certezza del diritto al quale è difficile rinunciare. Ma, ed in primo luogo, nei casi ora detti la « verità » che si conviene di far valere è meramente « processuale », cioè solo quella che risulta metodologicamente dallo svolgimento del procedimento giurisdizionale: non si può aver la pretesa di considerarla quale verità « sostanziale » effettiva ed obiettiva perché si tratta di una « verità » imposta, in nome della certezza, per effetto di un atto volontario ed autoritativo. In secondo luogo può dirsi che la « convenzione della verità » può aver senso che valga solo per quei tipi ed aspetti di rapporti giuridici in cui deve prevalere l'esigenza di una certezza in ordine a situazioni e svolgimenti che risultano rilevanti per assicurare in qualche modo prevedibilità ed ordine della e nella vita associata e nei comportamenti delle sue istituzioni: l'imposizione di una data verità meramente processuale, e per certi aspetti anche di una data interpretazione normativa, hanno appunto, e per eccellenza, tale specifica finalità. La convenzione che conduce all'imposizione di una simile « verità » non ha invece senso e giustificazione qualora si tratti di altri casi e aspetti dei rapporti intersoggettivi: per essi la presupposizione di una qualche forma di verità non si mostra necessaria od opportuna, ed anzi talvolta risulta controindicata in rapporto alla natura ed al significato del rapporto considerato. È questo il caso del rapporto che s'instaura per la e nella comunicazione informativa, dove l'esigenza della libertà degli atteggiamenti può prevalere su quella di una certezza per di più necessariamente imposta. In sintesi, mentre l'accertamento dell'esistenza e del contenuto di diritti e di obblighi, così come quello dell'esistenza e del contenuto di una pretesa sanzionatoria e di una corrispondente sottoposizione punitiva, esigono una certezza che in definitiva deve poter essere cristallizzata in una « verità processuale », invece nel caso del rapporto informativo le esigenze si atteggiavano in modo che tende ad essere diametralmente opposto perché in tale rapporto è intrinsecamente da privilegiare il principio della libertà di chi informa così come quello della libertà di chi è informato: in generale infatti mi sembra possa dirsi che la vera essenza della libertà stia nel dubbio, e quindi nell'esatto contrario di ogni forma di certezza specie se sia tale da dover essere autoritativamente imposta: la libera scelta, nel quadro dei dubbi di varia natura e rilievo, deve essere insita nella sfera psichica del soggetto che effettua la comunicazione informativa così come in quella del soggetto che la riceve. In sintesi, mentre nel caso dell'accertamento di diritti ed obblighi certezza è necessario che vi sia anche in mancanza di una corrispondenza alla « verità sostanziale » purché e perché si possa ricorrere in de-

finitiva alla « verità processuale », nel caso del rapporto informativo, invece, certezza non deve esserci anche se, ma solo in apparenza, vi sia la possibilità di invocare la corrispondenza con una, ma solo apparente, « verità sostanziale » ed obiettiva. Si può aggiungere, inoltre che, mentre nel primo caso siamo nel campo di diritti ed obblighi il cui accertamento implica la produzione di specifici e ben qualificati effetti giuridici nella sfera giuridica di altri soggetti — il che giustifica l'imposizione di una certezza connessa alla « verità processuale » — nel caso del rapporto informativo ci troviamo nel campo di situazioni giuridiche (quelle di chi informa e di chi è informato) il cui godimento di regola non implica la produzione di alcun effetto giuridico nei soggetti interessati e nei soggetti terzi: proprio in ragione della produzione degli effetti giuridici ora detti nel primo caso si giustifica la « convenzione » che conduce all'imposizione autoritativa di una qualche « verità », mentre nel secondo caso, mancando la produzione di un qualche effetto giuridico, un'analogia « convenzione » risulta del tutto ingiustificata e quindi inaccettabile.

7. OGNI « INFORMAZIONE » È INTRINSECAMENTE « TENDENZIOSA ».

Le precedenti considerazioni hanno il senso di confermare che neppure una qualche « convenzione » può effettivamente giustificare un'apprezzabile distinzione tra informazione e manifestazione, e può imporre alla manifestazione informativa un vincolo del rispetto di una verità obiettiva che in realtà non è mai concepibile e configurabile come tale.

Ancora una volta si conferma, dunque, che la cosiddetta « informazione » altro non è che vera e propria manifestazione del pensiero, e quindi non può non implicare tutte le inclinazioni, accentuazioni e scelte che inevitabilmente condizionano e caratterizzano la formazione del pensiero del soggetto che esprime una qualsiasi manifestazione, e quindi anche la manifestazione informativa. Il trattamento giuridico dell'« informazione », perciò, deve essere in tutto e per tutto identico a quello di qualsiasi tipo e forma di manifestazione: il suo regime giuridico non può implicare « privilegi », positivi o negativi che siano, di carattere speciale, con la conseguenza, prima di tutto, che nei suoi confronti non può avere senso lo speciale limite del rispetto della « verità obiettiva », ed inoltre che il cosiddetto diritto di cronaca, specie del giornalista, non può essere insieme considerato e configurato anche come un « dovere ». Da tutto quanto ho cercato di dire emerge, inoltre, che ogni manifestazione informativa è di per sé stessa, inevitabilmente ed intrinsecamente, in qualche modo « tendenziosa » nel senso etimologico del termine, per cui essa nasce e si esprime con l'impronta delle motivazioni e degli scopi propri del soggetto che la pone in essere. Proprio per tale sua intrinseca « tendenzio-

sità » l'informazione può bene assumere l'aspetto della apologia e della propaganda, manifestazioni che appunto possono essere ricondotte alla volontà di imprimere unilaterali accentuazioni, ed addirittura esagerazioni finalizzate a conseguire una particolare efficacia a quella capacità di incidere sulla pubblica opinione che la Corte Costituzionale italiana considera, come si è visto, il comune denominatore che accomuna ogni tipo e forma di messaggio informativo. Sotto il profilo giuridico, associare la tendenziosità dell'informazione all'apologia ed alla propaganda, ha come conseguenza che, ove tali forme di manifestazione vengano considerate quali legittima espressione di libertà — così come la maggioranza degli studiosi italiani effettivamente ritiene —, anche le informazioni « tendenziose » debbono ritenersi in sé stesse legittime: da ciò sembra derivare, ad esempio, l'illegittimità costituzionale della norma penale italiana (l'art. 656 cod. pen.) che pretende di vietare le notizie false, esagerate o tendenziose.

8. I DIRITTI COSTITUZIONALI CHE HANNO PER OGGETTO

L'« INFORMAZIONE ». IL DIRITTO AD (DI) INFORMARE COME VERO E PROPRIO DIRITTO DI LIBERTÀ.

Quanto si è cercato di analizzare riguardo al corretto modo d'intendere l'informazione, ed alla questione se la « verità obiettiva » debba o meno rappresentare una sua intrinseca caratteristica ed un suo limite specifico, permette di considerare in modo adeguato la questione di quali e quanti diritti costituzionali siano riferibili all'informazione stessa. La più recente dottrina, specie quella italiana, ed anche sulla base di varie pronunce della giurisprudenza costituzionale, solitamente parla dei seguenti diritti. Prima di tutto, ed è ovvio dato il necessario riferimento al comma 1 dell'art. 21 della Costituzione Italiana, si sottolinea l'esistenza (e la garanzia) del diritto di chiunque di comunicare ad altri qualunque tipo e forma di informazione, naturalmente entro i limiti che alla corrispondente libertà è costituzionalmente consentito imporre. In secondo luogo si parla del diritto a ricevere le informazioni che siano poste in essere nell'esercizio del primo dei diritti ora detti. In terzo luogo si parla anche, ove sia possibile distinguere con una sua specificità, del diritto a *ricercare* le informazioni che possano rivestire un qualche interesse per il soggetto che possa essere considerato titolare di tale diritto. In quarto luogo, ed infine, alcuni studiosi parlano del diritto ad ottenere informazioni che abbiano un determinato tipo di contenuto e determinate caratteristiche.

In genere si ritiene che il primo dei diritti ora indicati riguardi il lato, per così dire, « attivo » dell'informazione. Invece si ritiene che il secondo dei diritti in questione riguardi il lato, per così dire, « passivo » del rapporto della comunicazione informativa.

Per quanto riguarda il terzo di tali diritti, si ritiene molto più dubbio che esso si situi, specie esclusivamente, sul versante « passivo » del rapporto ora detto. Il quarto diritto, infine, a parte i dubbi sulla sua esistenza e configurabilità, mi sembra che prescinda da una sua collocazione « attiva » o « passiva » nell'ambito del rapporto ora indicato: infatti esso sembra implicare l'esistenza di forme di obbligo a carico dei soggetti (tutti o almeno alcuni) che diffondono le informazioni.

Il primo dei diritti, quello di comunicare qualunque tipo e forma di informazione è il più tradizionale e, per così dire, « classico ». È quello che è stato oggetto dei più antichi riconoscimenti costituzionali, specie sotto il profilo della libertà di manifestare le convinzioni e gli atteggiamenti in materia religiosa, della libertà di stampa, della libertà di comunicare le proprie produzioni artistiche e scientifiche. Attualmente è un diritto che molto spesso è riconosciuto in via del tutto generale, con formule riferite, od interpretabili come riferite, a qualunque « manifestazione del pensiero » specie se rivolta a conseguire scopi che possano apparire (ma che tali non sono mai soltanto) « informativi ». Molti, me compreso, ritengono che si tratti di un « diritto di libertà », nel senso stretto e rigoroso del termine e quindi che presenta, giuridicamente, una struttura ed una valenza che deve definirsi come « negativa », nel senso di avere per oggetto una « libertà da », così da escludere nella sua sfera interventi esterni che limitino od impediscano il godimento della libertà stessa. In quanto diritto di libertà nel senso ora detto, esso fa parte di quei diritti che si distinguono e si contrappongono ai cosiddetti « diritti sociali », aventi per oggetto la pretesa ad ottenere date prestazioni: tale netta distinzione tra le due categorie di diritti è stata più volte sottolineata ad esempio da Calamandrei e da Bobbio. Proprio per la sua struttura e valenza giuridicamente « negative » il diritto in questione non può in nessun modo essere configurato e qualificato come « funzionale »: nella sua essenza il diritto in questione, come tutti i diritti di libertà, non deve assolvere ad altro scopo che quello consentire l'espressione degli aspetti psichici della personalità di chi ne è titolare. I profili ora indicati spiegano perché il diritto in questione debba necessariamente riguardare anche la giuridica pretesa a *non manifestare* il proprio pensiero, e quindi a *non comunicare* una qualsivoglia informazione: in altri termini, nessuno può essere costretto a fornire le informazioni che non vuol comunicare e quindi, come implicazione logicamente necessaria, a fornire informazioni con modalità e contenuti che non dipendono dalla sua libera scelta. Ancora, il diritto ad informare quale pura e semplice modalità di manifestazione del pensiero, e per le ragioni e sotto i profili prima accennati, deve giuridicamente essere considerato come « inviolabile », e quindi facente parte di quei « principi supremi » dell'ordinamento ai quali la Corte Costituzionale italiana ha fatto espresso riferimento.

9. IL DIRITTO AD INFORMARE — CON QUALSIASI MEZZO — NON PUÒ
MAI ESSERE TRATTATO COME UN « POTERE ».

Tutte le caratteristiche dell'individuale diritto di informare convergono nel senso di respingere la tendenza di alcuni, anche studiosi, per cui l'« informazione » non tanto dovrebbe essere considerata una « libertà », quanto invece un « potere »: essa in particolare sarebbe tale quando sia diffusa attraverso mezzi che abbiano un'accentuata forza di suggestione e di pervasività; ciò si verificherebbe nel caso della radio, ed ancor di più della televisione. Bisogna innanzitutto rilevare quanto già accennato, per cui ogni manifestazione, assuma o meno la modulazione informativa, non può non concretizzarsi in un determinato mezzo; e la scelta del mezzo, anche in rapporto alle sue potenzialità di manifestazione diffusiva, inerisce in tutto e per tutto alla libertà di scelta che si traduce in talune più che in altre forme e modalità di espressione. Sotto questo profilo non sembra giustificato distinguere, anche e specie giuridicamente, la manifestazione dal « mezzo » utilizzato non tanto e non solo per diffonderla quanto invece anche e specialmente per concretizzarla e, per così dire, per « materializzarla » al di fuori dell'interiore sfera psichica. Sotto tale profilo, a ben vedere, ha poco senso, anche giuridicamente, distinguere la libertà di manifestazione dalla libertà nell'uso dei mezzi di diffusione: la scelta di un dato mezzo e delle sue capacità espressive e comunicative non può avvenire che in ragione delle caratteristiche offerte da un dato « mezzo » e dalle modalità « sociali » e tecnologiche di tale mezzo proprie. La manifestazione, anche informativa, non può non incarnarsi in una data « materia » (così come avviene, con particolare evidenza, ma non solo, nella produzione artistica), e tale « materia » è appunto il « mezzo » che viene scelto e nel senso in cui viene scelto. Manifestazione — anche informativa — e mezzo sono oggetto di un'unica scelta, e quindi di un'unica libertà. D'altra parte è ovvio e del tutto naturale che il soggetto che intende manifestare possa scegliere il mezzo che considera più adatto a « materializzare » l'espressione perché lo considera sociologicamente più efficace e tecnologicamente più perfezionato. Perciò, a tutto ammettere, l'alternativa è o di considerare « poteri » tutti i mezzi di « diffusione », a cominciare dalla parola più o meno amplificata, fino a giungere alle più sofisticate tecnologie televisive; od invece, ed all'opposto di non considerare « potere » nessuno di tali mezzi. Nella prima alternativa risulterebbe incrinato in radice lo stesso principio di libertà in quanto riferito o riferibile a qualsiasi mezzo di comunicazione diffusiva, anche quelli meno recenti e tecnologicamente più semplici: anche alla stampa, dunque, che a suo tempo rappresentò una grande rivoluzione al livello tecnologico e socio-politico. Nella seconda alternativa, invece, ogni mezzo di diffusione deve essere considerato, e giuridica-

mente trattato, come oggetto di una vera e propria « libertà », e dunque deve esserlo in conformità alla natura ed alle caratteristiche di un « classico » diritto di libertà: diritto che a ragione si ritiene non implichi l'esercizio *di un* potere, ma invece, ed all'opposto, la difesa *dal* potere.

Contro la tendenza a considerare l'uso dei mezzi di diffusione giuridicamente come un potere stà inoltre la considerazione, da un lato che l'informazione, in quanto non è mai pura e semplice comunicazione neutrale di « fatti » ma invece sempre in qualche modo « tendenziosa », implica che venga effettuata anche in ragione della capacità suggestiva del mezzo in cui si concretizza il « messaggio »; dall'altro lato stà la considerazione che giuridicamente non si può assolutamente confondere la capacità d'influenza che molti diritti (e non solo quello d'informazione) possono implicare al livello puramente sociologico, con i ben precisi e specifici effetti giuridici a carico di terzi che solo un vero e proprio « potere » può implicare ed implica. In conclusione sul punto, il diritto ad « informare », anche e specialmente se inteso in senso « onnicomprensivo », da un punto di vista giuridico-costituzionale deve sempre essere considerato e regolato come una « mera libertà » e non invece come un « potere giuridico ».

10. DIRITTO AD INFORMARE: PUBBLICITÀ, INTERNET E RAPPORTO CON LA DEMOCRAZIA.

Quanto finora ho cercato di dire riguardo all'informazione intesa in senso onnicomprensivo, alla libertà nella scelta degli scopi che essa può essere rivolta a perseguire, al fatto che essa possa esprimere accentuazioni propagandistiche, alla sua naturale ed intrinseca « tendenziosità », tutto ciò serve ad impostare problemi molto attuali come quelli che riguardano la pubblicità anche economica e commerciale: ritengo che l'informazione pubblicitaria sia da considerare informazione a tutti gli effetti, e quindi debba essere considerata e garantita come oggetto del diritto di libertà del quale ora parliamo. In particolare, simile presupposto mi sembra debba servire ad impostare correttamente le dibattute questioni relative al trattamento giuridico degli « spots » di pubblicità politica ed elettorale: per quali ragioni tali « spots » non dovrebbero essere considerati una delle tante concretizzazioni che il diritto di libertà di informare può legittimamente implicare?

In tema del primo dei prima accennati diritti relativi all'« informazione », resta da dire qualcosa quanto al fenomeno per cui, ormai, a causa delle tecnologie interattive ed in particolare di *internet*, tende sempre più a scomparire la tradizionale distinzione tra l'informazione come comunicazione ad una sfera di destinatari indeterminati o indeterminabili, e la comunicazione indirizzata a singoli e ben determinati destinatari, e cioè quella che viene solita-

mente qualificata come comunicazione « privata ». Al riguardo molto di recente, e giustamente, è stato detto che, in conseguenza della sempre più rapida evoluzione tecnologica prima accennata, e con riferimento alla libertà di diffusione tutelata in Italia dall'art. 21 della Costituzione ed alla libertà di comunicazione e corrispondenza tutelata invece dall'art. 15, che « uno stesso tipo di comunicazione presenta talvolta i connotati di entrambe le libertà (determinatezza dei destinatari e diffusività del messaggio) », e « come tutto ciò renda sempre più difficile, oltre che riduttivo, parlare di destinazione di un singolo mezzo alla comunicazione interpersonale piuttosto che alla diffusione del pensiero ».

Le nuove tecnologie, dunque, sembrano permettere ai singoli, e per di più in maniera che può essere interattiva, di modulare l'uso del mezzo di comunicazione in maniera in modo che lo stesso « messaggio » può essere insieme od alternativamente informazione al pubblico e/o informazione « privata »; tutto ciò entro certi limiti giustifica che si possa parlare di *un'unica libertà di comunicazione*, comprensiva della libertà di manifestazione e di quella di comunicazione interpersonale. Ma, se la tendenza è a fondere in un unico diritto i diritti finora distintamente garantiti dall'art. 21 e dall'art. 15 della Costituzione Italiana, ne deriva da un lato la conferma che il diritto ad informare ha natura assolutamente inviolabile, e dall'altro lato definitivamente esclude la possibilità di considerare e trattare come un « potere » la libertà di informare che può atteggiarsi anche come quella di privata corrispondenza. Ciò contribuisce a far cadere anche l'ultimo « totem » al quale si aggrappano tutti coloro che svalutano la valenza della libertà d'informazione come diritto squisitamente individuale, non funzionale né funzionalizzabile, e che tendono ad assoggettarlo a clausole generali basate sul riferimento ad interessi che trascendono quelli dei singoli individui.

In tema del diritto ad informare un ultimo cenno riguarda il suo rapporto con la democrazia, ovviamente di quella propria di uno Stato di Diritto e « liberale ». Nonostante che i flussi e la dialettica informativa servano a rendere possibile un'articolata formazione della pubblica opinione, e quindi consentano un libero e consapevole esercizio dei diritti politici e l'effettivo funzionamento degli istituti democratici, Bobbio ha sottolineato che il diritto ad informare è, propriamente, solo una *condizione pregiudiziale* della democrazia, e non invece una sua esclusiva e specifica componente. Per parte mia, ho avuto occasione di rilevare che, mentre la democrazia non è né concepibile né praticabile senza il godimento del diritto in questione (insieme a quello degli altri diritti di libertà) non è vero invece l'inverso: storicamente, politicamente e concettualmente il diritto alla manifestazione informativa ben può essere concepibile e praticabile anche in difetto di una vera e propria democrazia. In una simile prospettiva si deve escludere che il diritto ad informare possa essere limitato e regolato per assicurare un

presunto miglior funzionamento degli istituti democratici, o che possa considerarsi funzionalizzato o funzionalizzabile a vantaggio di tali istituti. Nella stessa prospettiva bisognerebbe vedere la questione del « pluralismo » e del suo valore e significato. Il principio del « pluralismo », specie se inteso in modo che quasi sempre è generico ed ambiguo, non può essere considerato un « valore » che trascenda l'interesse dei singoli individui a comunicare, come e quando ritengono meglio, le informazioni. Il « pluralismo » può essere solo *il risultato* del pieno godimento della libertà individuale, non già *una condizione*, per di più limitativa, di tale godimento.

11. IL DIRITTO A RICEVERE INFORMAZIONI: SUA INVIOLABILITÀ E PERFETTA SPECULARITÀ RISPETTO AL DIRITTO AD INFORMARE.

Brevi parole ora, sul secondo dei diritti che in precedenza ho indicato, e cioè sul diritto a ricevere informazioni. Tale diritto talvolta non è menzionato espressamente nelle formule costituzionali, così come si verifica in Italia; talvolta invece lo è, come ad esempio avviene in Spagna ed in taluni atti internazionali. Ci si chiede se l'esistenza o meno di tale espressa menzione abbia rilievo riguardo alla garanzia costituzionale del diritto in questione. La mia risposta è decisamente negativa. Per arrivare a tale conclusione devo notare che non è necessario ricorrere al principio per cui la garanzia della libera manifestazione informativa implicherebbe *indirettamente* il riconoscimento del diritto in questione, in quanto la libertà d'informare troverebbe la sua ragione, od almeno una delle sue ragioni, nell'interesse di tutti, o nell'interesse generale (che non è la stessa cosa), ad essere informati; questa la via che sembra seguita nella giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana. A mio parere, invece la garanzia del diritto di informare si risolve, *implicitamente, ma in maniera assolutamente necessaria e per così dire automatica*, nel diritto a ricevere le informazioni, proprio perché a tal fine, e solo a tal fine, esse sono volontariamente comunicate. In altri termini, il diritto ad informare non avrebbe neppure senso comune se non esistesse il diritto a riceverle. Il concetto stesso d'informazione implica che debba esserci qualcuno che possa riceverla, altrimenti bisognerebbe pensare ad un diritto di informare che può vivere anche in una specie di « vuoto pneumatico », il che non è concepibile.

Il diritto a ricevere informazioni si configura e si articola in maniera perfettamente parallela e speculare rispetto al diritto ad informare. Così come il primo, quest'ultimo esige una piena ed effettiva libertà di scelta rispetto ai « mezzi » attraverso i quali si vogliono o si preferiscono ricevere le informazioni: tutti i mezzi a disposizione della libera scelta di chi informa debbono egualmente essere a disposizione di chi vuole ricevere le informazioni offerte. Ogni volta che un individuo abbia sentore dell'« offerta » di date

informazioni, deve poter liberamente scegliere per la ricezione il mezzo in cui una data informazione si concretizza e materializza: la parola, lo scritto, la stampa, la radio, la televisione, le nuove tecnologie di qualunque tipo esse siano. Tale diritto, alla piena libertà di scelta dei mezzi di ricezione, sembra implicare l'inammissibilità di limiti, condizioni, ostacoli di qualsivoglia natura frapposti alla libertà di scelta ora sottolineata. Sotto tale profilo appare estremamente dubbia la legittimità anche delle condizioni di carattere fiscale cui è subordinata la detenzione, e quindi il libero uso, di mezzi di ricezione radiofonici o televisivi, anche se tale questione andrebbe ulteriormente analizzata in riferimento a particolari aspetti tecnologici e giuridici. Comunque, il diritto alla libera scelta ed uso di ogni possibile mezzo di ricezione deve assolutamente rappresentare *la regola* la cui *eccezione* esige una specifica ed adeguata prova contraria.

Infine, a proposito del diritto a ricevere informazioni, mi sembra doveroso sottolineare che mi risulta difficilmente accettabile che il diritto possa considerarsi qualificato e condizionato dalla « verità » delle informazioni che si desidera ricevere: una simile conseguenza forse è implicata dalla formula adottata nella Costituzione Spagnola. Il diritto a ricevere deve esistere del tutto indipendentemente dalla natura, dal contenuto, dalle caratteristiche e dall'oggetto delle informazioni che si intende ricevere. Così come il diritto ad informare esiste ed ha senso indipendentemente da una presunta « verità obiettiva » dell'informazione stessa — come ho diffusamente cercato di mostrare nella parte precedente del mio discorso — altrettanto non può non valere per i soggetti del lato « passivo » del rapporto di comunicazione informativa: simile « verità » non può rappresentare né una condizione né un limite per il diritto di chi riceve, e per altro verso non può rappresentare in alcun modo una sua giuridica pretesa. Tutte le mie precedenti affermazioni s'iscrivono nella logica del pieno parallelismo tra il diritto di chi informa e di chi riceve. Il diritto a ricevere informazioni ha un senso, esiste, ed ha oggetto, in riferimento al *se, al quando, al come, a quale maniera ed in quale contenuto* l'informazione è offerta nell'ambito di quello che, forse immaginificamente, può essere raffigurato come il « mercato informativo »: in tale « mercato » tutti possono offrire l'informazione che vogliono, e tutti possono acquisire le informazioni offerte in tale « mercato ». Niente di più e niente di meno.

12. IL DIRITTO A RICERCARE INFORMAZIONI: NECESSITÀ DI UNA SUA CORRETTA DELIMITAZIONE.

Il terzo diritto di cui si parla è quello di ricercare le informazioni. Brevemente, a proposito di tale diritto, bisogna fare un chiarimento molto importante. Infatti: ci si può riferire alla ri-

cerca delle informazioni che sono messe a disposizione di (o comunque non precluse a) chi vuol ricercarle, o comunque che sono in qualche modo disponibili; od invece ci si può riferire alla ricerca delle informazioni che non sono messe a disposizione, o che addirittura altri vogliono — in qualche modo e sotto qualche profilo — escludere da, o precludere a, tale ricerca. Il primo aspetto rappresenta il più naturale ed elementare presupposto del diritto a ricevere le informazioni che siano offerte (o comunque presenti) nel « mercato » della comunicazione. È ovvio che, per ricevere le corrispondenti « informazioni », chiunque debba poter adoperarsi per venire a conoscenza (fino al punto di, per così dire, investigare) dei fenomeni e degli eventi che in qualche modo lo circondano: più specificamente, ad esempio, per prendere visione di dati scritti o pubblicazioni a stampa, per sintonizzarsi con determinate emittenti radio-televisive, per collegarsi con un qualsiasi tipo di fonte informativa, di « sito » internet, ecc. Inteso in tal senso il diritto a ricercare è (o dovrebbe essere) del tutto ovvio e del tutto indispensabile, quindi anch'esso costituzionalmente del tutto fondamentale ed inviolabile: il diritto a ricevere informazioni non sarebbe né concepibile né praticabile se non fosse egualmente e necessariamente garantito simile diritto alla ricerca; ciò, tra l'altro, rivela un ulteriore profilo sotto il quale appaiono illegittimi i limiti ed i vincoli, anche di natura fiscale, che più o meno gravemente comprimano l'uso od il godimento dei mezzi « tecnici » capaci di consentire l'esercizio della libertà di ricerca e di ricezione.

Cosa ben diversa dall'aspetto ora detto è, invece, il diritto alla ricerca di informazioni che non siano messe a disposizione o comunque in qualche non modo disponibili. Io tendo ad escludere che giuridicamente esista o sia configurabile un simile di diritto, (che per di più dovrebbe avere valenza costituzionale) anche perché a ben vedere (a differenza del diritto alla ricerca nel senso prima detto) esso prescinde da un suo stretto e sinallagmatico collegamento con i diritti specificamente garantiti nell'ambito del libero rapporto di comunicazione informativa. Se riferito ad atti, attività, documenti, comportamenti, o simili, il diritto del quale ora si parla tutt'al più può essere previsto da un dato ordinamento (ma, di norma, non quale inviolabile diritto costituzionale) specie quando questo preveda che atti, procedimenti, documenti di soggetti pubblici — e solo in quanto tali — siano aperti all'« accesso » di altri soggetti che possono vantare un giuridico interesse a venirne a conoscenza. Anche in tal caso, però si tratta di un diritto che non ha a che fare con quelli relativi al libero rapporto di comunicazione informativa e che quindi, allo stato degli atti, è difficile ritenere che goda di una propria e specifica garanzia costituzionale. Riguardo al caso in cui la ricerca d'informazioni voglia riferirsi ad atti, fatti o comportamenti dei quali altri soggetti intendano precludere — legittimamente — la conoscenza, e dei quali

tali soggetti tentino — sempre legittimamente — impedire la ostensione al pubblico, un corrispondente diritto costituzionale non sembra prospettabile. Tutt'al più si tratterà di un'attività d'indagine puramente di fatto, che al massimo può essere collocata nell'ambito del mero « lecito », e la cui esplicazione deve ritenersi che si arresta di fronte all'attività, ai comportamenti, agli atti di altri soggetti che possano vantare, anche al livello costituzionale, una sfera protetta di « riservatezza », o addirittura di « segreto ». Nessun diritto costituzionale alla ricerca d'informazioni nel senso ora detto, dunque e comunque, mi sembra configurabile: tale conclusione, tra l'altro, esclude che possa considerarsi vero e proprio diritto l'attività (almeno in larga parte) svolta dal cosiddetto « giornalismo investigativo »; specificamente, mi sembra da escludere che simile attività possa vantare una qualche forma di « privilegio » derivante da, o ricollegabile a, un qualche particolare diritto, per di più di livello costituzionale.

13. IL DIRITTO AD OTTENERE UN'INFORMAZIONE VERA ED IMPARZIALE: DUBBI SULLA SUA CONFIGURABILITÀ. CENNI SUL C.D. « PLURALISMO »; IMPLICAZIONI DERIVANTI DAL CORRETTO MODO DI INTENDERE L'« INFORMAZIONE ».

Il quarto dei diritti prima indicati, secondo alcuni, dovrebbe essere quello a ricevere — anzi, meglio, *ad ottenere*, un'informazione che abbia determinate caratteristiche « di contenuto » (o « di qualità », che dir si voglia); ad ottenere, cioè, un'informazione imparziale, completa, « pluralistica », e specialmente « obiettivamente vera ». Questo, secondo alcuni, sarebbe il nuovo ed emergente diritto riferibile al fenomeno dell'informazione, che si fonderebbe sul cosiddetto « valore del pluralismo », e che deriverebbe dalle esigenze tipiche ed essenziali di ogni democrazia.

A mio giudizio però, un simile diritto si presenta come avente fondamento e natura tali da sollevare dubbi probabilmente insuperabili quanto alla sua configurabilità. Il discorso al riguardo sarebbe lungo, e per svilupparlo adeguatamente sarebbe necessaria una trattazione specifica. Debbo perciò limitarmi ai seguenti rilievi. Quanto alla natura di simile diritto, anche chi tende ad affermarlo riconosce che esso sarebbe un « diritto sociale » (e quindi non un vero e proprio « diritto di libertà »); perciò, quanto a struttura giuridica, si configurerebbe come un diritto *di*, o meglio come un diritto *a*, prestazione: sarebbe quindi un diritto al quale dovrebbe necessariamente corrispondere una qualche forma di « obbligo », imposto o garantito dai pubblici poteri, a carico dei soggetti (anche privati) che forniscano le informazioni. Proprio per tale sua natura concepire (ed affermare) un simile diritto significa contrapporlo al diritto a liberamente informare; il primo dei diritti ora detti è quindi tale da entrare col secondo in più o meno

evidente e potenziale conflitto. Affermare un simile diritto ad ottenere « buone » informazioni significa, perciò, incidere negativamente (in maniera più o meno grave, a seconda della sua concreta specificazione, ma comunque sempre) sulla consistenza e le caratteristiche del classico, tradizionale e fondamentale diritto di libertà ad informare.

In secondo luogo il riferimento al valore del pluralismo, che in definitiva viene fatto per giustificare l'affermazione del diritto in questione, non può essere probante: sia per l'incertezza e l'equivocità o almeno la genericità del concetto di pluralismo, sia perché — come prima ho accennato — il cosiddetto « pluralismo » non può rappresentare presupposto e parametro in tema di diritti riferiti o riferibili all'informazione, ma semmai (al più) solo un risultato della piena ed effettiva libertà ad informare. Infine, il diritto che si pretende di affermare si rivela, in definitiva, privo di consistenza perché *avrebbe un oggetto impossibile*: se « informazione » è qualsiasi « messaggio »; se la cosiddetta « verità obiettiva » non è né concepibile, né predicabile, né adeguatamente praticabile rispetto all'informazione; se ogni informazione è — nel senso e per le ragioni in precedenza accennate — « tendenziosa »; se tutto ciò è esatto, il preteso e presunto diritto ad ottenere un'informazione imparziale, corretta, completa, obiettivamente vera, si rivela privo di senso quanto ad un suo possibile oggetto, e quindi — sbrigativamente — si rivela una pericolosa o fuorviante illusione.

14. CENNI CONCLUSIVI, ED ALCUNE CONSEGUENZE DEL DISCORSO SVOLTO: IL « MITO » DELL'« INFORMAZIONE » COME « SERVIZIO PUBBLICO ».

Sono arrivato alla conclusione del mio forse troppo lungo discorso. Tutte le considerazioni che finora ho cercato di svolgere, e tirando le fila di esse, mi permettono di accennare ad una loro ultima conseguenza quanto alla valutazione della tesi, diffusamente e molto spesso ricorrente nei testi normativi (italiani e di altri paesi) ed in una parte degli studiosi, per cui l'informazione sarebbe (per sua natura ed in quanto tale) un « *servizio pubblico* », o almeno lo sarebbe nel caso dei grandi mezzi di comunicazione « sociale »: in particolare lo sarebbe nel caso dei mezzi radiofonici e televisivi. A mio giudizio la tesi dell'informazione quale « servizio pubblico », e del suo conseguente trattamento giuridico, è *solo un mito* del tutto fuorviante e capace di implicazioni — se portate alle logiche conseguenze — molto negative.

Il concetto di « servizio pubblico » da un lato presuppone che si possa avere sufficiente certezza nell'individuare le caratteristiche quantitative e qualitative dell'attività avente ad oggetto la prestazione del « servizio », e l'imposizione ai conseguenti parametri; e

dall'altro lato esige intrinsecamente che la prestazione in gioco debba essere qualificata, o comunque debba poter essere qualificabile, come giuridicamente « *doverosa* ». Invece nel caso dell'informazione, quando sia oggetto di veri e propri diritti di libertà, entrambe le cose non sono né possibili né ammissibili. Infatti secondo me l'informazione non ha caratteristiche e connotati specifici identificabili con obiettività e neutralità, e non è ammissibile qualificare come in qualche modo « *doveroso* » il se, il che cosa, il come ed il quando di un'attività (quella informativa) che, ove attribuita ed imputata ai singoli in quanto « *privati* », può considerarsi ed essere trattata solo quale esercizio di una libertà individuale.

Il « *mito* » del servizio pubblico della, e per la, informazione, è quindi un mito da sfatare e da rifiutare. E su questa sia pur sbrigativa affermazione ritengo possibile concludere.